

748/15 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore	SALVAGO	- Presidente
Dott. Antonio	DIDONE	- Consigliere
Dott. Pietro	CAMPANILE	- Rel. Cons
Dott. Rosa Maria	DI VIRGILIO	- Consigliere
Dott. Antonio P.	LAMORGESE	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINOTER S.P.A.

Elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, nello studio dell'avv. Andrea Manzi; rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Antonello Rossi.

Arbitrato rituale
impugnazione del lodo.
Art. 829 cpc.

Cron. 748

Rep. /

Reg.G.18436/2011

Ud. 16.7.2014

1507

2014

ricorrente

contro

APROVITOLA FRANCESCO

Elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Mislizie n. 58, nello studio dell'avv. Giulia Tota; rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vecchione, giusta procura in calce al controricorso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 990, depositata in data 23 marzo 2011;

sentita la relazione all'udienza del 16 luglio 2014 del consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l'avv. A. Rossi;

sentito per il controricorrente l'avv. Vecchione;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Minoter s.p.a. nei confronti di Arovitola Francesco avverso il lodo reso *inter partes* in data 31 novembre 2008 in merito alla con-

troversia scaturita dal contratto di promessa del fatto del terzo in relazione alla vendita alla società, da parte dei rispettivi proprietari, di alcuni terreni, con il quale era stata accolta la pretesa dell'Aprovitola di ottenere il pagamento della somma di euro 872.000,00, corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto dalla Minoter ai rispettivi proprietari e i prezzi stabiliti in detto contratto.

1.1 - Con un riferimento complessivo alle censure proposte contro il lodo, la corte territoriale ha rilevato che si trattava di profili che avrebbero potuto, eventualmente, assumere rilievo soltanto in sede rescissoria, trattandosi di questioni che implicavano un riesame del merito e degli elementi probatori, precluso in sede rescindente.

1.2 - Per la cassazione di tale decisione la società Minoter ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui l'Aprovitola resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 - Preliminarmente deve disattendersi, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità del ri-

corso, sollevata dal controricorrente con riferimento alla violazione del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.. E' stato dedotto, in particolare, che - dopo un primo tentativo eseguito senza esito fruttuoso presso lo studio del difensore domiciliatario dell'Aprovitola, trasferitosi nelle more del giudizio di appello - la notificazione del ricorso presso il nuovo studio del predetto difensore si sarebbe perfezionata successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., vale a dire in data 8 luglio 2011, a fronte della notificazione della sentenza il 2 maggio 2011. L'eccezione non può essere accolta, in quanto, come emerge dagli atti - non risultando che il trasferimento del difensore dell'intimato fosse noto alla controparte, o conoscibile con il ricorso all'ordinaria diligenza (essendo per altro indicato, nella copia notificata della sentenza, il precedente indirizzo) - deve applicarsi il principio secondo cui deve considerarsi tempestiva la notifica dell'atto di impugnazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi, come nella specie, tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando

che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l'impugnazione (Cass., 13 febbraio 2014, n. 3356; Cass., 26 marzo 2012, n. 4842; Cass. Sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352).

2.1 - Né colgono nel segno i rilievi di inammissibilità sollevati dal controricorrente - con riferimento all'art. 360 bis cod. proc. civ. - in merito alle singole censure: la valutazione della conformità o meno alla giurisprudenza di questa Corte delle questioni di diritto decise nel provvedimento impugnato è totalmente inibita dalla totale carenza di qualsiasi statuizione del genere, avendo la Corte, come meglio si dirà appresso, omesso l'esame dei tempi proposti con l'impugnazione del lodo, liquidandoli, con una sorta di "non liquet" come questioni di merito.

3 - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 829 e 830 cod. proc. civ., la società ricorrente sostiene che la Corte territoriale, dichiarando l'impugnazione avverso il lodo inammissibile sostanzialmente per aver riproposto un esame nel merito, avrebbe disatteso la valenza giuridica delle questioni sottoposte al proprio esame, con riferimento: a) alla contestazione



dell'esistenza di un valido titolo, per l'Aprovitola, da porre alla base delle proprie pretese; b) alla differenza fra onerosità e corrispettività con riferimento al contratto avente ad oggetto la promessa del fatto del terzo; c) al valore ricognitivo o meno, d) ovvero confessorio, del contenuto di un documento sottoscritto in data 4 luglio 2003; e) alla violazione dei canoni ermeneutici in relazione all'interpretazione del contratto di promessa del fatto del terzo e alla scrittura del 4 luglio 2003.

3.1 - Con il secondo mezzo la medesima violazione viene prospettata sotto il profilo dell'omesso esame delle questioni inerenti all'inammissibilità delle prove testimoniali dedotte dall'Aprovitola.

3.2 - La terza censura, sempre con riferimento alla violazione degli artt. 829 e 830 cod. proc. civ., attiene all'erronea qualificazione, come questione di merito, della questione inerente alla riconduzione o meno in un'eccezione di compensazione della domanda (avanzata in via subordinata) di riduzione del corrispettivo preteso dall'Aprovitola.

3.3 - Con il quarto motivo, sempre in relazione alla violazione degli artt. 829 e 830 cod. proc. civ., si sostiene che il motivo di impugnazione del lodo proposto dalla società circa la carenza di potere degli arbitri, per aver esaminato la scrittura in data 4 luglio 2003, priva di clausola compromissoria, del pari non costituiva, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, una domanda di riesame del merito.

4 - Il ricorso è fondato.

4.1 - Deve premettersi che, poiché la clausola compromissoria venne stipulata in data 4 maggio 2001, il lodo, ancorché il procedimento sia iniziato in data 10 maggio 2007, deve ritenersi impugnabile anche per violazione di norme sostanziali.

4.2 - Invero questa Corte ha affermato in proposito che Le modifiche apportate all'art. 829 cod. proc. civ. dalla legge di riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 sono volte a delimitare l'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della sua entrata in vigore continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che disponeva l'impugnabilità del lodo per vio-



lazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente.

Pertanto, in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria. Deve quindi escludersi che la regola della impugnabilità nel merito del lodo per violazione delle regole di diritto solo se espressamente pattuita dalle parti o dalla legge, come prevista dal riformato art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., sia immediatamente applicabile a tutti gli arbitrati introdotti in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, ancorché nascenti da clausole arbitrali anteriormente stipulate, dovendo le relative condizioni di efficacia restare disciplinate, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, dalla legge in vigore al momento di adozione dell'atto negoziale cui accedono (Cass., 19 aprile 2012, n. 6148; Cass., 3 giugno 2014, n. 12379).

4.3 - Deve per altro rilevarsi che la Corte partenopea non ha affrontato il problema

dell'ammissibilità dei motivi di impugnazione per violazione di norma sostanziali, essendosi limitata, in maniera fin troppo sintetica, ad osservare che "nel caso in esame non si chiede una valutazione di legittimità, ma un riesame del merito della controversia e degli elementi probatori, escluso in questo giudizio".

5 - A giudizio del Collegio i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell'identità della questione ad essi sottesa, illustrano in maniera chiara ed evidente che le questioni sottoposte all'esame della Corte di appello non implicavano esclusivamente il riesame del merito della controversia, bensì, come emerge dalla trascrizione, effettuata nel pieno rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, dei motivi di impugnazione del lodo, la soluzione di questioni giuridiche, alcune delle quali per altro non prive di complessità, già affrontate dagli arbitri e decisive per la definizione della controversia.

Esse erano infatti attinenti, in primo luogo, alla qualificazione del rapporto, e quindi alla natura del contratto di promessa del fatto del terzo; non-

ché alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici; al rispetto del principio del contraddittorio in tema di ammissione delle prove testimoniali, anche con riferimento alla possibilità per la controparte di formulare i capitoli di prova contraria (Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201); alla qualificazione e ai termini di deduzione dell'eccezione di compensazione nella particolare fattispecie in esame, e, infine, alla stessa *potestas iudicandi* degli arbitri in relazione alla scrittura, priva di clausola compromissoria, del luglio 2003.

5.1 - La Corte di appello avrebbe dovuto esaminare le questioni sopra indicate, in quanto relative, per le ragioni esposte, ad ammissibili motivi di impugnazione del lodo, e non eludibili attraverso un generico richiamo al divieto di riesaminare le questioni di merito.

6 - La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà all'esame delle questioni, sopra indicate, inerenti alle violazioni di norme sostanziali da parte degli arbitri, nonché in merito alla spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 luglio 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO